

CAMERA DEI DEPUTATI N. 5267

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**DE JULIO, BASSANINI, RODOTÀ, GUERZONI, BALBO, BECCHI,
BEEBE TARANTELLI, CEDERNA, DIAZ, TIEZZI, VISCO**

Presentata il 22 novembre 1990

Modifica e integrazione della legge 17 maggio 1988, n. 172, con riguardo ai compiti della Commissione parlamentare d'inchiesta sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata individuazione dei responsabili delle stragi

ONOREVOLI COLLEGHI! — La gravità delle implicazioni di ordine istituzionale delle rivelazioni relative all'esistenza di organizzazioni segrete parallele a quelle operanti per effetto di disposizioni di legge (note al pubblico sotto il nome di « Gladio ») non ha bisogno di essere sottolineata. La necessità di fare piena luce sulle finalità effettivamente perseguite dalle organizzazioni in questione, nonché sull'effettivo grado di pericolosità per l'ordinamento democratico e la possibile loro implicazione nei fatti criminosi ed eversivi perpetrati negli ultimi decenni dovrebbe essere ormai oggetto di una comune valutazione politica.

Dalle informazioni sinora rese pubbliche attraverso i mezzi d'informazione e

dinnanzi alla Commissione parlamentare d'inchiesta sul terrorismo e sulle stragi in Italia è emersa con evidenza la natura politica, oltre che militare, delle finalità perseguite dalle predette organizzazioni segrete, mentre l'articolo 18, comma 2, della Costituzione proibisce espressamente « le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare ».

È politicamente opportuno e corrisponde ad un preciso dovere costituzionale del Parlamento pervenire, mediante gli strumenti previsti dall'ordinamento, all'accertamento della verità. La presente proposta di legge sottopone all'approvazione della Camera dei deputati l'integrazione dei compiti già assegnati (legge 17

maggio 1988, n. 172) alla « Commissione parlamentare d'inchiesta sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata individuazione dei responsabili delle stragi » al fine di consentire alla Commissione stessa di individuare le connessioni tra i fatti da essa già accertati e le vicende più recentemente venute alla luce.

Del resto, è proprio nell'ambito delle attività della Commissione che, nelle ultime settimane, è stato avviato un programma di audizioni relative alla vicenda « Gladio ». Al fine di rendere tali attività pienamente corrispondenti ai compiti istituzionali attribuiti alla Commissione dalla legge, riteniamo indispensabile l'approvazione della presente proposta.

L'esistenza e le attività della Commissione costituiscono peraltro un utile patrimonio di esperienza ed offrono alla necessaria iniziativa di inchiesta parlamentare il vantaggio di una strutturazione organizzativa già operante e collaudata.

I compiti che si propone di assegnare alla Commissione, in aggiunta a quelli già previsti, consistono nell'accertare l'origine, i caratteri, le finalità, le modalità di funzionamento dell'organizzazione « Gladio » nonché di altri organismi clandestini o comunque segreti istituiti o di fatto funzionanti in Italia, anche in base ad accordi internazionali, tra Governi di altri Paesi e servizi di sicurezza stranieri e servizi di sicurezza italiani ovvero per

autonoma decisione del Governo italiano o dei servizi di sicurezza italiani. A questo fine la Commissione dovrà prendere conoscenza del testo integrale di tutti gli accordi o convenzioni di carattere internazionale ed interno in base alle quali gli organismi in questione si sono costituiti, hanno funzionato e funzionano tuttora.

Oggetto dell'indagine sarà inoltre la ricostruzione di quali autorità politiche siano state messe a conoscenza, ed in quali termini, dell'esistenza e delle finalità — ufficiali o meno — di tali organismi.

Inoltre, dovrà essere appurato quali fossero i criteri di reclutamento, le modalità ed i luoghi di addestramento, l'entità e le modalità delle retribuzioni, il tipo di armamento e le caratteristiche delle dotazioni in possesso o a disposizione dei singoli reclutati e degli interi organismi.

Dovrà essere accertata l'identità di coloro che hanno fatto e fanno parte di tali organismi, nonché dei relativi responsabili politici e militari, mentre una particolare attenzione dovrà essere dedicata all'eventuale coinvolgimento di tali organismi o di loro singole componenti in attività eversive o in azioni illegali.

Infine, l'inchiesta dovrà permettere di conoscere quali collegamenti e quali forme di coordinamento tali organismi avessero o abbiano sul piano internazionale e se taluno degli organismi sopra indicati o suoi aderenti avessero contatti con la disciolta loggia P2.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. All'articolo 1 della legge 17 maggio 1988, n. 172, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 1-bis. — La Commissione ha altresì il compito di accertare:

a) l'origine, i caratteri, le finalità, i finanziamenti, gli strumenti operativi e le modalità di funzionamento dell'organizzazione denominata « Gladio » nonché di altri organismi clandestini o « paralleli » o comunque segreti, a carattere militare o paramilitare, istituiti o di fatto funzionanti in Italia;

b) quale sia il testo integrale di tutti gli accordi, convenzioni e intese di carattere internazionale o regolamenti, disposizioni e raccomandazioni di carattere interno in base ai quali quegli organismi si sono costituiti, hanno funzionato o funzionano tuttora;

c) quali autorità politiche hanno assunto decisioni o sono state messe a conoscenza, ed in quali termini, dell'esistenza e delle finalità di tali organismi;

d) i criteri di reclutamento, le modalità ed i luoghi di addestramento, l'entità e le modalità delle retribuzioni, il tipo di armamento e le caratteristiche delle dotazioni in possesso o a disposizione dei singoli reclutati e degli interi organismi;

e) i nomi di coloro che hanno fatto e fanno parte di tali organismi;

f) l'eventuale coinvolgimento di tali organismi o di loro componenti in attività eversive o in azioni illegali;

g) quali siano stati e siano tuttora i responsabili politici e militari di tali organismi comunque denominati;

h) se tali organismi siano stati comunque coinvolti in operazioni di depi-

staggio di informazioni o di occultamento o inquinamento di prove in relazione alle indagini giudiziarie ed alle inchieste parlamentari sui fenomeni eversivi verificatisi in Italia a partire dal 1969;

i) quali collegamenti e quali forme di coordinamento tali organismi avessero o abbiano sul piano internazionale;

l) se taluno degli organismi sopra indicati o suoi aderenti avessero contatti con la disciolta loggia P2 o con suoi adepti ».

ART. 2.

1. Il comma 2 dell'articolo 4 della legge 17 maggio 1988, n. 172, è sostituito dal seguente:

« 2. Alla Commissione non può essere opposto il segreto di Stato. Per i segreti d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme in vigore ».